



Comune di Castiglion Fibocchi

(Provincia di Arezzo)

Gestione del territorio – sportello unico edilizia – ambiente

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2022
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2022**

Sommario

Art. 1 -Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Finalità	4
Articolo 3 - Modificazioni e integrazioni	5
Art. 4 – Definizioni	5
Art. 5 -Classificazione dei rifiuti ai fini del presente regolamento:	7
Articolo 6 - Esclusioni	8
Articolo 7 - Competenze del Comune	8
Art. 8 – Carta dei servizi Modalità di erogazione del servizio	8
Articolo 9 – Obblighi del Gestore	8
Articolo 10 – Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.	9
Articolo 11 – Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati	9
TITOLO II -ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)	10
Articolo 12 – Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	10
Articolo 13 – Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani	11
Articolo 15 – Tassa sui Rifiuti	11
TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI	11
Art. 16 – Competenze dell'Amministrazione Comunale	11
Art. 17 – Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di conferimento	12
Art. 18 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani Rifiuti urbani non ingombranti ed assimilati	12
ART.19 – Modalità di raccolta integrale dei rifiuti mediante il sistema porta a porta e cassonetti di prossimità.	14
Art. 20 – Utenze condominiali/cassonetti di prossimità Utenze condominiali	15
Art. 21 – Raccolta e trasporto	15
Art. 22 – Raccolta mediante conferimento al centro di raccolta	16
Art. 22 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	17
Art. 23 – Nuovi insediamenti commerciali	18
TITOLO IV -RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO	18

Art. 24 – Recupero di materiali e/o energia	18
Art. 25 – Finalità.....	18
Art. 26 – Indirizzi generali.....	18
Art. 27 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi	19
Art. 28 – Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche/Centri Raccolta	19
Art. 29 – Gestione delle raccolte differenziate	20
Art. 30 – Agevolazioni e Riduzioni.....	20
TITOLO V -NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	20
Art. 31 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni.....	20
Art. 32 – Modalità operative.....	21
Art. 33 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale – divieto di sosta.....	21
Art. 34 – Contenitori portarifiuti, bidoni e cassonetti.....	21
Art. 35 – Aree occupate da mercati.....	21
Art. 36 – Aree occupate da pubblici esercizi	22
Art. 37 – Carico e scarico merci e materiali.....	22
Art. 38 – Pozzetti stradali e fontane.....	22
Art. 39 – Aree pubbliche occupate da cantieri	22
Art. 40 – Manifestazioni su aree pubbliche.....	22
Art. 41 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti	23
Art. 42 – Aree di sosta temporanea	23
Art. 43 – Esercizi stagionali.....	23
Art. 44 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati ed abbandono di rifiuti in aree private	23
Art. 45 – Rifiuti abbandonati in aree pubbliche	24
Art. 46 – Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti.....	24
TITOLO VI -CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE	24
Art. 47 – Controlli.....	24
Art. 48 – Violazione delle norme regolamentari.....	25
Art. 50 – Osservanza ed altre disposizioni	26
Art. 51 – Entrata in vigore	26
Art. 52 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	26
ALLEGATO n. 1	27
Articolo 183 (Definizioni)	27

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 -Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati prodotti nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi, nonché le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse.

2. Il Regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano Regionale e della pianificazione di settore e di Ambito e della L.R.T. n. 34/2020 in materia di economia circolare.

3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, della gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D.Lgs. n. 152/2006, ed in coerenza con il Piano d'Ambito, stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso;
- g) I controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti.

Articolo 2 - Finalità

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali, ispirati al perseguimento della transizione ecologica e di un modello di economia circolare nel rispetto di principi e finalità della L.R.T. n. 34/2020:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
- b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) in conformità con la gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D.Lgs. n. 152/2006, devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) persegue la promozione e lo sviluppo di strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti

coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente Regolamento, il Comune di Castiglion Fibocchi adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di contratti, accordi di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e ss.mm.ii. e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per prevenire in primis la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.

Articolo 3 - Modificazioni e integrazioni

1. Nel presente Regolamento si intendono comunque accolte le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.

2. Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina al successivo aggiornamento.

Art. 4 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 183 commi a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, o, p, r, t; all'art. 218 commi a, b, c, d, f; all'art. 240 commi n, o, p del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. (vd. Allegato 1) ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) **"conferimento"**: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore o a trasportatore debitamente autorizzato;
- b) **"cernita"**: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- c) **"trattamento intermedio"**: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;
- d) **"presidio"**: custodia con personale addetto all'uopo;
- e) **"isola ecologica"**: luogo non presidiato, al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
- f) **"rifiuti vegetali"**: rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi di giardini e parchi e aree cimiteriali ai sensi dell'art. 184 del Decreto nonché sfalci e potature ai sensi dell'art. 185 del decreto;
- g) **"compost da rifiuti"**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità
- h) **"frazione non riciclabile (indifferenziato)"**: rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;
- i) **"rifiuti urbani pericolosi"**: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

- j) **"attività sanitarie"**: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del decreto legislativo 502/1992, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- k) **"imballaggio per la vendita o imballaggio primario"**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- l) **"rifiuti da esumazione ed estumulazione"**: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
- m) **rifiuti derivanti** da altre attività cimiteriali: i rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari e altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
- n) **"piano finanziario"**: l'atto che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, in riferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani, definisce: il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture disponibili e quelli necessari, nonché le risorse finanziarie necessarie.
- o) **"contratto di servizio"**: l'atto che definisce i rapporti tecnico organizzativi e finanziari tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto Gestore.
- p) **"carta dei servizi"**: l'atto che a norma del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 definisce gli standard qualitativi del servizio e le garanzie per gli utenti.
- q) **"Ambito Territoriale Ottimale"**: area territoriale determinata dal legislatore Regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
- r) **"Autorità d'Ambito"**: ente costituito dai comuni compresi nel territorio sotteso dall'ATO;
- s) **"Piano d'Ambito"**: il Piano dell'Autorità di Ambito per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- t) **"Gestore"**: il soggetto affidatario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana;
- u) **"RAEE provenienti dai nuclei domestici"**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- v) **"RAEE professionali"**: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera w).
- w) **"Confine stradale"**: Il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- x) **"Riva di un corso d'acqua"**: il confine è costituito dal ciglio del corso d'acqua o dal piede esterno dell'argine.
- y) **"Area pubblica e di uso pubblico"**: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l'uso civico di boschi e pascoli. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempi le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.

- z) **"Area privata di uso pubblico"**: È assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario, o, ancora, quelle aree ancora private a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.
- aa) **"rifiuto ingombrante"** si tratta di rifiuti residui in materiali omogenei o eterogenei che per volume non trovano collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata ed aventi dimensioni tali da non poter essere conferiti al sistema di raccolta stradale o domiciliare in prossimità del proprio domicilio ad esclusione dei RAEE come definiti alle lettere t) ed u) e dei rifiuti classificati come pericolosi.

Art. 5 -Classificazione dei rifiuti ai fini del presente regolamento:

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui dall'art. 184 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento, per una corretta modalità di gestione operativa dei rifiuti, si individuano i seguenti gruppi:

a. Rifiuti Urbani:

a.1. Rifiuti urbani non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici non voluminosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

a.2. Rifiuti urbani ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti non ingombranti.

Per rifiuti urbani ingombranti si intendono suppellettili quali a titolo esemplificativo: materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere; -beni durevoli e più precisamente: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie e condizionatori d'aria.

a.3. Rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 198, comma 2, lettera g).

a.4. Rifiuti urbani particolari: rifiuti urbani domestici classificabili in pericolosi o non pericolosi, che per qualità non sono gestibili attraverso il normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

Elenco, non esaustivo, dei rifiuti urbani particolari:

- Batterie e pile;
- Medicinali;
- Siringhe;
- Accessori per l'informatica;
- Olio minerale;
- Olio vegetale;
- Vernici;
- Solventi;
- Prodotti per le pulizie;
- Pesticidi;
- Tubi fluorescenti;
- Piccoli RAEE;

a.5. Rifiuti urbani vegetali: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia e raccolta dei rifiuti vegetali di giardini e parchi, ed aree verdi di insediamenti abitativi e analoghi.

a.6. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

a.7. Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua o su aree esterne di immobili di proprietà comunale.

a.8. Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

2. Ai sensi dell'articolo 1 della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] i rifiuti urbani comprendono: a) «rifiuti domestici» costituiti da rifiuti prodotti dai nuclei domestici; b) «rifiuti simili» o «assimilati agli urbani» costituiti da rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Articolo 6 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, le sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e le terre e rocce da scavo regolate dall'art. 184-bis D.Lgs. n. 152/2006 e D.P.R. n. 120/2017.

Articolo 7 - Competenze del Comune

1. Il Comune di Castiglion Fibocchi concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in coerenza con le attività dell'Ambito Territoriale Ottimale, nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in conformità alle disposizioni di cui all'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2016, svolgendo attraverso il Gestore, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, i seguenti servizi:

a) la gestione dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata sia in modo differenziato, privilegiando il riciclo dei materiali e, in subordine, il recupero energetico;

b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici o di uso pubblico;

c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;

d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli sopra indicati, previsti dal Piano di Ambito e indicati nel piano finanziario e dal Contratto di Servizio.

2. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la dislocazione delle isole ecologiche stradali, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico – urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del Piano di Ambito.

3. Il Comune sostiene e promuove, con gli altri soggetti interessati, azioni a favore della riduzione della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, anche attraverso l'impiego delle risorse regionali di cui all'art. 6 e 10 della L.R.T. n. 34/2020.

4. Il gestore è tenuto ad effettuare la sua attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio.

Art. 8 – Carta dei servizi Modalità di erogazione del servizio

1. Il gestore è tenuto a rispettare gli standard e le garanzie per l'utenza adottati, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 30/7/1999, dalla Carta dei servizi e standard di qualità.

Articolo 9 – Obblighi del Gestore

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di Servizio, nella Carta dei servizi e standard di qualità e negli allegati documenti di programmazione che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni.

2. Il Gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidatario, la Carta dei Servizi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Il Gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio affidato.
4. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.
6. Il Gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Articolo 10 – Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. Gli utenti domestici e i produttori dei rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente Regolamento, e delle istruzioni impartite dal Gestore attraverso la Carta dei Servizi.
2. Con il conferimento differenziato e separato delle diverse tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del capo II del presente Regolamento gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro responsabilità in materia.
3. È vietato il conferimento nel Comune di Castiglion Fibocchi di rifiuti non prodotti sul territorio comunale. Nella fattispecie:
 - a) Si considerano non prodotti sul territorio comunale i rifiuti per i quali si accerti l'assenza di qualsivoglia collegamento giustificabile col Comune.
 - b) Saranno attenzionati soprattutto conferimenti anomali relativi a rifiuti ingombranti, pericolosi, speciali non assimilati. Essi, unitamente ad elementi ulteriori idonei a dimostrare la non legittimazione a conferire sul territorio del Comune, potranno giustificare la sanzione.
 - c) Particolare valore probatorio sarà attribuito ai casi di flagranza o di accertamenti supportati da alto grado di attendibilità.
 - d) Il divieto, in ogni caso, si applica alle ipotesi di rifiuti indifferenziati conferiti nei cestini aperti, bidoni, campane od abbandonati.
 - e) Resta fermo, inoltre, che sono considerati prodotti sul territorio i rifiuti di qualsiasi tipo ascrivibili a soggetti aventi residenza, domicilio, dimora, lavoro o attività nel Comune di Castiglion Fibocchi o ancora quelli riconducibili a chi soggiorna, seppur per un periodo breve, sul territorio comunale, con riferimento alla durata della permanenza.

Articolo 11 – Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
2. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati al Gestore del servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.

3. È fatto divieto, pertanto, di conferire a qualsiasi servizio di raccolta per rifiuti urbani, i rifiuti speciali non assimilati.

TITOLO II -ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)

Articolo 12 – Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Ai fini del trattamento, sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle seguenti attività:

- a) commerciali,
- b) di servizi,
- c) sanitarie,
- d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi e da eventuali superfici a magazzino dichiarate come direttamente annesse alle aree di produzione ai fini della assoggettabilità alla TARI.

2. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti qualitativi:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e sia riconducibile a quelli indicati all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006;
- b) risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) venga effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, in metallo, in vetro, in poliaccoppiati e in legno, in forma multimateriale o per singole categorie;
- d) venga effettuato il conferimento separato dei soli "rifiuti simili" non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici nel flusso di raccolta stradale o domiciliare, ad esclusione dei rifiuti da processi produttivi (e provenienti dalle eventuali altre superfici considerate annesse a quelle dove avvengono i processi produttivi) e dei rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

3. Qualora siano segnalate o rilevate quantità superiori a quanto precedentemente definito alla lettera a), il Gestore, potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diversa organizzazione della raccolta.

4. Per quanto concerne la gestione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in virtù della specifica norma di regolamentazione (D.Lgs. n. 49/2014) viene fatto riferimento a quanto disposto dall'articolo 25 del presente Regolamento;

5. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

- a) elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;
- b) i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.

6. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.

7. Sono assimilabili per qualità ai rifiuti urbani soltanto i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Regolamento. Ai fini della raccolta, sono

considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali conferiti in modo differenziato al servizio pubblico stradale o domiciliare, previsto nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici. Sono conferibili:

- a) la carta e gli imballaggi in carta e cartone;
- b) gli imballaggi costituiti in plastica, vetro (se non attiva la raccolta multimateriale leggero), metallo e simili, conferiti anche in un'unica frazione merceologica (c.d. "multimateriale"), oltre agli imballaggi in legno voluminosi (pallet, casse, ecc.) conferiti in modo differenziato mediante specifici servizi di raccolta;
- c) i rifiuti organici;
- d) i rifiuti non differenziabili di origine domestica;
- e) i rifiuti non differenziabili provenienti da utenza non domestica analoghi per natura, e composizione merceologica a quelli di origine domestica.

8. Affinché il rifiuto speciale possa essere assimilato ai rifiuti urbani è necessario che non sia stato contaminato da sostanze tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (D.Lgs. n. 65/2003 ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani e che lo riconduca a quelli indicati all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 13 – Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

1. I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani.

3. Ai sensi del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti sanitari:

- a) derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dai reparti di degenza degli ospedali e delle strutture sanitarie in genere;
- c) provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili all'Articolo 12 del presente Regolamento, in ogni caso non pericolosi;
- d) provenienti dall'ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
- e) derivanti da indumenti monouso;
- f) provenienti dall'attività di giardinaggio e manutenzione ordinaria;
- g) gessi ortopedici, assorbenti igienici, sacche per le urine vuote, pannolini e pannolini.

Articolo 15 – Tassa sui Rifiuti

1. La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è effettuata a mezzo della Tassa ai sensi della legge di stabilità n° 68/2014.

2. La tassa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito Regolamento comunale, comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 16 – Competenze dell'Amministrazione Comunale

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comune, sempre nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legislazione vigente, si riserva di valutare la possibilità di svolgere attività relative alla gestione dei rifiuti che la legge qualifica come non obbligatorie.
3. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio e del relativo Disciplinare con il gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:
- definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;
 - stabilire modalità, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto anche conto delle esigenze dell'utenza.
 - stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
 - vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il soggetto Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.
5. Eventuali modifiche od integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi da parte del Gestore saranno concordate preventivamente e formalmente con il Comune.

Art. 17 – Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di conferimento

- La gestione dei rifiuti urbani viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.
- Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.
- Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere diversificate. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
- I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui al Titolo II del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché previste nel contratto di servizio e nel piano finanziario. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nella eventuale convenzione all'uopo stipulata.
- Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento. Per la disciplina di dettaglio si rimanda a successivi atti.

Art. 18 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani Rifiuti urbani non ingombranti ed assimilati

- I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

a. il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a disposizione all'utente da parte del Gestore o comunque da esso approvati.

b. è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati:

- rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolte differenziate;
- rifiuti urbani particolari (come definiti all'art. 5, a.4.);
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);

c. raccolta imballaggi maleodoranti da pescherie:

gli scarti di lavorazione ottenuti nelle macellerie e nelle pescherie rientrano nei sottoprodotti di origine animale soggetto a normativa specifica; per quanto riguarda gli imballaggi venuti a contatto con il pesce, e quindi maleodoranti, questi verranno ritirati in modo separato.

Rifiuti particolari e rifiuti ingombranti

1. I rifiuti urbani particolari ed i rifiuti ingombranti (come definiti all'Art. 5 del presente Regolamento) devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta istituiti dal Gestore o presso gli impianti del Gestore stesso appositamente attrezzati, o presso altri punti di raccolta indicati dal Gestore; secondo le modalità dettate dal Gestore del servizio, in particolare:

- a. pile: in appositi contenitori situati presso i rivenditori, direttamente nei contenitori predisposti presso i centri di raccolta del Gestore o nell'atrio del Palazzo comunale;
- b. medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
- c. altri rifiuti di cui all'art. 5: conferimento diretto da parte del produttore presso gli impianti del Gestore: oli vegetali: presso i punti di raccolta istituiti dal Gestore o raccolti dal Gestore presso le attività che li producono (ristoranti, rosticcerie, ecc.);
- d. RAEE: presso il centro di raccolta comunale amministrato dal Gestore, che dovrà gestire i medesimi nel rispetto del D.Lgs. n. 49/2014.

2. I rifiuti urbani ingombranti da civile abitazione (suppellettili quali mobili, divani, reti da letto, materassi ecc. e apparecchiature elettriche ed elettroniche quali elettrodomestici) ed ingombranti da attività economica, devono essere conferiti presso il centro di raccolta.

3. Per quanto riguarda gli ingombranti questi potranno anche essere conferiti mediante il servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata; i rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dal soggetto Gestore.

4. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

5. Sono inoltre considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della AUSL, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume; i rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree a verde costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati nei seguenti modi, una volta richiesto il Servizio al Gestore:

a. il verde biodegradabile può essere conferito, privo di impurità, solo ed esclusivamente nell'apposito contenitore.

b. piccole patate possono essere raccolte e portate al centro di raccolta negli orari di apertura.

c. quando la richiesta di ritiro del verde è superiore al volume dei contenitori forniti dal Gestore, il materiale può essere ritirato attraverso il servizio a chiamata.

2. È fatto divieto assoluto di:

- conferire il verde racchiuso in sacchi di plastica filo strada;
- conferire residui di terra.

3. Nell'ottica di perseguire l'obiettivo "rifiuti zero", l'utente potrà inoltre richiedere ed ottenere in comodato d'uso gratuito, la compostiera per il compostaggio domestico.

4. Qualora le attività di manutenzione delle aree a verde siano effettuate da aziende specializzate, l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalle attività sopra indicate è a totale carico, anche economico, delle stesse aziende che potranno stipulare apposite convenzioni con il Gestore per il conferimento diretto presso gli impianti del Gestore stesso.

ART.19 – Modalità di raccolta integrale dei rifiuti mediante il sistema porta a porta e cassonetti di prossimità.

1. Il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviene secondo le modalità riportate nella disciplina di dettaglio definita con successivi atti, che in particolare definiscono: modalità ed orari di conferimento, frequenze garantite per la raccolta, caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.

I rifiuti urbani giornalieri devono essere separati almeno nelle seguenti frazioni merceologiche:

A) Umido/Organico

↳ scarti di cucina

↳ scarti di giardinaggio, ~~esclusi~~ piccole patate, fiori ed erba secca, rifiuti biodegradabili (es.: Mater-Bi), tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi di residui organici);

Cassette di legno

Tovaglioli di carta unti di olio vegetale

B) Carta e cartone particolarmente sporco di residui organici

Carta e cartone

Carta e cartone

↳ giornali

e riviste

↳ libri e quaderni, sacchetti e imballaggi cellulosici;

C) Multimateriale

↳ contenitori di vetro e plastica

↳ Flaconi di shampoo/doccia

↳ Lattine in alluminio e contenitori in banda stagnata di piccole dimensioni (es. barattoli pelati, ecc...)

↳ Imballaggi in plastica

↳ Imballaggi in polistirolo

↳ Vaschette per alimenti in polistirolo/plastica

↳ Tetrapack

↳ Piatti e bicchieri in plastica (non in materiale biodegradabile)

↳ Pellicole varie in plastica ed alluminio;

Formattato: Giustificato

ha formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Sottolineato

ha formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Sottolineato

Formattato: Giustificato

ha formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Sottolineato

Formattato: Giustificato

D) Tessili Sanitari – Pannolini: per particolari esigenze è possibile richiedere la chiave per l'apertura dei bidoncini bianchi per pannolini, pannoloni e traverse;

Tutto ciò che non può essere raccolto in maniera separata (assorbenti; cotone; siringhe; dvd; audio/video cassette; giocattoli; lettiera per cani/gatti; fazzoletti di carta sporchi, posate in plastica, lampade ad incandescenza, ecc.->...) deve essere conferito nei rifiuti indifferenziati.

Qualora l'Amministrazione Comunale decida di suddividere ulteriormente le frazioni da avviare al recupero, le stesse saranno definite con appositi successivi atti riguardanti la disciplina di dettaglio.

2. I contenitori forniti dal Comune in comodato d'uso devono essere restituiti al medesimo nel caso in cui l'utenza si trasferisca fuori dal Comune o in zone, all'interno del Comune stesso, aventi modalità di conferimento differenti.

Art. 20 – Utenze condominiali/cassonetti di prossimità Utenze condominiali

1. Fermo restando le indicazioni di carattere generale si precisa che per le utenze condominiali la raccolta differenziata dei rifiuti "carta e cartone" ed "indifferenziato" può essere effettuata tramite anche appositi contenitori condominiali che vengono forniti per utenze superiori a 8.

2. Nel caso in cui il condominio richieda che il ritiro avvenga in area privata, il Gestore dovrà verificarne la fattibilità in quanto il luogo dovrà garantire adeguate condizioni di mobilità del mezzo, che provvederà allo svuotamento dei contenitori.

3. È fatto obbligo agli utenti ed insolido all'amministratore del condominio, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati, nonché di garantirne il lavaggio e l'igienizzazione periodica.

4. Per motivi d'igiene e civile convivenza, i contenitori per la raccolta porta a porta, posti in aree private, dovranno essere collocati, rispetto alle aperture finestrate di vani abitabili e spazi pubblici ove è prevista la permanenza di persone, alla maggior distanza possibile compatibile con la logistica legata agli svuotamenti effettuati dal Gestore del servizio. Perdurando tali comportamenti, il Gestore è tenuto a ripristinare le modalità di raccolta porta a porta.

5. Nei casi in cui, per le utenze condominiali, vengano accertate modalità di conferimento dei rifiuti in difformità a quanto stabilito dal presente Regolamento le violazioni sono contestate, ove possibile, al trasgressore, ovvero al Condominio obbligato in solido con l'autore della violazione nella persona dell'Amministratore condominiale, del responsabile condominiale, se nominati o, in solido, ai condomini.

6. Non viene assicurato il ritiro dei rifiuti qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

7. Nelle zone collinari, o comunque nelle località dove non è possibile effettuare la raccolta porta a porta per mancanza di adeguata viabilità, possono venire posizionati dal Gestore dei contenitori, cosiddetti "cassonetti di prossimità".

Art. 21 – Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

3. Nel caso sia necessario effettuare operazioni di trasbordo, così come definite dalla normativa vigente, da veicoli satelliti a veicoli di maggiore capacità o a cassoni scarrabili, occorre che le aree dove avvengono tali operazioni in maniera continuativa ed in modo permanente, nel rispetto dell'art.193 del D.Lgs. n. 152/2006, e che soddisfino i seguenti requisiti: a. le aree e i compattatori devono essere mantenuti puliti, eventuali percolazioni e acque di lavaggio provenienti dalle attività di cui sopra debbono essere raccolte e conferite in modo adeguato alla fognatura o a impianto di trattamento;

b. devono essere evitati rumori molesti in vicinanza di abitazioni prodotti dalle operazioni di carico e scarico dei rifiuti nei container di deposito e dalle loro movimentazioni e rispettati i livelli di rumore previsti dalla zonizzazione acustica; in tal senso il Gestore deve effettuare una valutazione di Impatto acustico redatta da tecnico abilitato prima di collocare i compattatori per i rifiuti ed esibirla agli organi accertatori in caso di richiesta;

c. la viabilità deve essere organizzata riducendo il più possibile il passaggio in zone residenziali in particolare nelle ore notturne (22.00 –6.00);

d. deve essere evitata la generazione di problemi olfattivi in caso di rifiuti putrescibili;

e. i cassoni scarrabili devono essere sostituiti al massimo ogni 48 ore; essi devono essere comunque in numero limitato (indicativamente un compattatore per tipologia di rifiuto da raccolta differenziata).

f. nel periodo estivo, ossia da giugno a settembre -il Comune si riserva l'opportunità di prevedere lo svuotamento dei cassoni ogni 24 ore, per le tipologie di rifiuto che possono determinare maleodoranze (es. verde, organico e rifiuto indifferenziato).

Le aree individuate dal gestore da adibire ordinariamente e continuamente alla compattazione dei rifiuti devono essere localizzate in zone preferibilmente a destinazione industriale, artigianale o di servizi tecnici contigue alle stesse, con viabilità di accesso adeguata, e comunicate all'Amministrazione Comunale, congiuntamente alle loro modalità organizzative e preventivamente alla loro attivazione, per una valutazione delle ricadute ambientali e degli eventuali disagi come produzioni di odori, rumori e percolati che esse possono determinare sulla popolazione.

4. Le isole ecologiche interrrate dovranno essere realizzate nel rispetto delle distanze dai fabbricati imposte dal Codice civile.

Art. 22 – Raccolta mediante conferimento al centro di raccolta

1. Il centro di raccolta è costituito da un'area recintata e predisposta per la raccolta dei rifiuti, accessibile agli utenti, residenti od aventi edifici di proprietà nel Comune di Castiglion Fibocchi in regola con il pagamento delle imposte dovute, per il conferimento solo in determinati orari. È presidiata da personale preposto alla gestione e alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti da parte degli utenti nonché alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori.

2. Il centro di raccolta ha l'obiettivo di:

- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del loro recupero;
- favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
- favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
- favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento passivo;
- consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti ed il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari.

2. La raccolta presso il centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuti, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.

3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso la stazione, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare istituito dall'Ente Gestore con chiamata ad apposito numero verde o dal sito web.
4. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta sono stabiliti dal gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale e come stabilito nel piano tecnico finanziario con atto del gestore e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. Le tipologie dei rifiuti raccolti presso il centro sono indicate sul sito del gestore e del Comune e disciplinate da apposito regolamento afferente le procedure ed i tempi di accesso.
6. L'impianto è attrezzato con container scarrabili e / o apposite aree anche dotate di specifici spazi e contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
 - il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito nell'ambito dell'area o entro il contenitore a ciò riservato;
 - devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti nonché all'esterno dell'area della stazione ecologica.
7. Le utenze non domestiche possono accedere alla stazione ecologica nel rispetto delle normative vigenti in materia di gestione rifiuti e secondo le modalità indicate dal gestore.

Art. 22 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. L'art. 184 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003, Capo III, art. 12, classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 184 citato.
2. I rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati:
- rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
 - rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari,
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni"

4. Il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tale operazione si renda necessaria per garantire una maggiore razionalità del sistema di

raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati.

6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003.

7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 12 comma 6 del DPR 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

8. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 13 comma 2 DPR 254/2003.

c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

9. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 23 – Nuovi insediamenti commerciali

1. In base a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 25 del 18.05.1998, tutti le medie e grandi strutture di vendita sono obbligate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, a presentare un bilancio dei rifiuti prodotti e auto smaltiti da parte delle strutture da insediare.

TITOLO IV -RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 24 – Recupero di materiali e/o energia

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs. n. 152/2006 ed alla normativa regionale in materia, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 25 – Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 26 – Indirizzi generali

1. La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione a criteri di economicità, tenendo conto:

Formattato: Nessun elenco puntato o numerato

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e di smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento, che in fase di raccolta gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli) in modo da consentire il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi della normativa vigente; in linea di massima la raccolta degli imballaggi sarà effettuata in sinergia con la frazione merceologicamente omogenea.

Formattato: Nessun elenco puntato o numerato

3. Il Comune aderisce alla Strategia Rifiuti Zero, come modalità di gestione dei rifiuti che si propone di progettare la vita ciclica dei rifiuti considerati non come scarti, ma come risorse, ovvero materie da riutilizzare, definite anche materie prime seconde. In base a questo principio saranno sviluppate le modalità per arrivare ad una percentuale di raccolta differenziata sempre più elevata, intesa anche come valore culturale, incentivando altresì le pratiche del riutilizzo e della riparazione, e contestualmente incentivando le pratiche dei consumatori che diminuiscano la percentuale di scarti, come ad esempio l'uso dei prodotti alla spina. Sul piano della produzione il Comune sostiene i principi dell'economia circolare anche come strategia per il perseguimento di rifiuti zero.

Formattato: Nessun elenco puntato o numerato

Art. 27 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conosciuti

1. Possono essere attivate, in forma sperimentale e previa opportuna informazione agli utenti, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di particolari materiali, tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con appositi successivi atti, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

3. Gli eventuali successivi atti stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati.

4. Per il rispetto dei sopra indicati successivi atti, i produttori di rifiuti potranno conferire i flussi disciplinati dagli atti stessi anche a soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, purché ciò venga dimostrato con la necessaria documentazione.

Art. 28 – Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche/Centri Raccolta

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, individua un adeguato numero di siti idonei quali Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche/centri raccolta per il conferimento delle raccolte differenziate.

2. Tali siti sono individuati nel rispetto dei criteri localizzativi previsto dal Piano Regionale DCRT n. 94/2014, relativi a tali tipologie di impianti. Il Gestore attua tutti gli accorgimenti necessari per evitare disagi alla popolazione.

3. I Centri di Raccolta sono autorizzati e regolamentati ai sensi del D.M. 08/04/2008.

4. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura di tali impianti tramite appositi comunicati o tramite i relativi Disciplinari per l'accesso.

5. È vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli impianti quando sono chiusi o non presidiati.

Art. 29 – Gestione delle raccolte differenziate

1. Le raccolte differenziate sono attivate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 205, comma 1 del D.-Lgs. n. 152/2006.

- a. raccolta carta e cartone;
- b. raccolta legno ed imballaggi in legno;
- c. raccolta multimateriale o eventuale evoluzione e/o frazionamento della stessa;
- d. raccolta della frazione umida;
- e. raccolta pile e farmaci;
- f. raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.;
- g. raccolta ingombranti;
- h. vetro in lastre;
- i. raccolta olio alimentare esaustovegetale;
- k. raccolta RAEE (al centro di Raccolta);
- l. raccolta batterie;
- m. raccolta abiti usati;
- n. raccolta cartucce toner esauste (al centro di Raccolta);
- p. raccolta vernici (al centro di Raccolta);

Le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti:

2. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

3. Il calendario della raccolta porta a porta e la frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.

Art. 30 – Agevolazioni e Riduzioni

1. La materia relativa alle agevolazioni sociali e alle riduzioni per incentivi ambientali è disciplinata dall'apposito Regolamento per l'applicazione della tariffa.

2. È prevista una riduzione per le utenze che praticano il compostaggio domestico secondo quanto indicato dal Regolamento per l'applicazione della tariffa.

3. Le utenze che praticano il compostaggio sono soggette a controlli effettuati dal Comune o da altro soggetto delegato al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio.

TITOLO V -NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 31 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente Regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:

- aree verdi pubbliche;
- spazzamento e lavaggio stradale;
- contenitori porta-rifiuti;

ha formattato: Non Barrato, Non Evidenziato

ha formattato: Non Barrato, Non Evidenziato

ha formattato: Non Barrato, Non Evidenziato

ha formattato: Non Barrato, Non Evidenziato

- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua o su aree esterne di immobili di proprietà comunale;

Art. 32 – Modalità operative

- La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni, come definiti all'art. 12 del presente Regolamento, vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola tipologia di intervento dal Contratto di servizio.
- Con particolare riferimento ai rifiuti ubicati su aree esterne di immobili di proprietà comunale, il Comune ed il Gestore stipuleranno un apposito disciplinare per regolare l'effettuazione di tale particolare tipologia di servizio.

Art. 33 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale – divieto di sosta

- La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale comprende:
 - le strade e piazze classificabili comunali;
 - le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
 - i tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
 - le strade soggette a spazzamento sono individuate in appositi disciplinari.
- Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei o permanenti per garantire, ove ciò sia necessario, il corretto svolgimento del servizio di spazzamento.

← -- Formattato: Nessun elenco puntato o numerato

← -- Formattato: Rientro: Sinistro: 0,5 cm, Nessun elenco puntato o numerato

← -- Formattato: Rientro: Sinistro: 0,5 cm

← -- Formattato: Rientro: Prima riga: 0,63 cm, Nessun elenco puntato o numerato

← -- Formattato: Nessun elenco puntato o numerato

Art. 34 – Contenitori portarifiuti, bidoni e cassonetti

- Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti, tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, bottigliette, flaconi, lattine e simili).
- È fatto divieto di spostare, danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
- È vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.
- È vietato spostare, manomettere o danneggiare i bidoni ed i cassonetti.
- È vietato utilizzare i cestini stradali per conferire rifiuti domestici.

Art. 35 – Aree occupate da mercati

- I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi sacchetti o opportunamente legati e pressati in caso di carta o cartone.
- I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti rispettando le modalità previste nel presente Regolamento per ciò che riguarda le raccolte differenziate.

Art. 36 – Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 37 – Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 38 – Pozzetti stradali e fontane

1. È vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, fontane e simili.

Art. 39 – Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. È vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
4. È fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 40 – Manifestazioni su aree pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso un accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in accordo con le modalità previste nel presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale provvederà a redigere apposita modulistica che dovrà essere preventivamente compilata a cura degli organizzatori degli eventi.
2. È fatto obbligo di comunicare con congruo anticipo al Gestore del Servizio l'attivazione di manifestazioni o eventi pubblici indicando il luogo e la durata dell'evento. Il Gestore provvederà ad attivare i servizi, secondo le modalità indicate al Titolo III del presente Regolamento.

3. È fatto obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti dagli organizzatori dell'evento per quanto riguarda quelle attività che durante l'evento comportano una produzione di rifiuti (es. ristorazione ecc.) con le modalità già descritte nel Regolamento. Il Gestore del Servizio consegnerà appositi contenitori per tutto il periodo dell'evento.

4. Gli stessi organizzatori dovranno mettere a disposizione per i partecipanti all'evento anche i contenitori per la raccolta differenziata.

5. L'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento, in conformità alle disposizioni vigenti, potrà esentare e/o scontare il costo del servizio.

Art. 41 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombrare da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. È fatto obbligo di comunicare prima al Gestore del Servizio l'attivazione di manifestazioni o eventi pubblici indicando il luogo e la durata dell'evento. Il Gestore provvederà ad attivare i servizi, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

3. È fatto obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti dagli organizzatori dell'evento per quanto riguarda quelle attività che durante l'evento comportano una produzione di rifiuti (es. ristorazione ecc.) con le modalità già descritte nel Regolamento. Il Gestore del Servizio consegnerà appositi contenitori per tutto il periodo dell'evento.

4. Gli stessi organizzatori dovranno mettere a disposizione per i partecipanti all'evento anche i contenitori per la raccolta differenziata.

Art. 42 – Aree di sosta temporanea

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea non contemplate agli artt. 41, 42 e 43, saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con appositi successivi atti.

2. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 43 – Esercizi stagionali

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine, strutture ricettive in genere, comunicano al gestore almeno 15 (quindici giorni) prima di iniziare l'attività il periodo di durata dell'attività stessa, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, e l'articolazione del servizio di conferimento e raccolta in maniera adeguata.

2. I concessionari e gli occupanti di spazi e/o suolo pubblico sono tenuti alla pulizia giornaliera delle aree concesse in uso.

Art. 44 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati ed abbandono di rifiuti in aree private

1. I fabbricati e le relative pertinenze, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico con particolare riferimento alle aree dismesse, devono essere mantenuti liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi con conseguente obbligo di rimozione. Gli aventi titolo devono vigilare costantemente le proprietà.

2. Per gli scopi di cui al comma precedente gli aventi titolo devono porre in essere ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Al fine di ostacolare l'abbandono di rifiuti il titolare e il conduttore del fondo potrà provvedere ad installare recinzioni, quando non in contrasto con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee. Ne curano altresì la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

4. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

5. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del Gestore per la rimozione di tali rifiuti, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

6. In caso di abbandoni relativi ai veicoli fuori uso è possibile fare segnalazione al comando di polizia municipale, fornendo tutte le notizie occorrenti per la ricerca del responsabile. L'amministrazione comunale procederà ad ordinare la rimozione in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 209/2003.

Art. 45 – Rifiuti abbandonati in aree pubbliche

1. Ove siano accertati abbandoni e/o smaltimenti di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità preposte procedono ad accertare, ove possibile, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco intima al soggetto obbligato, con apposita Ordinanza, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti, fissando un termine per tale intervento; trascorso inutilmente tale termine, il Comune, esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

3. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del Gestore per la rimozione di tali rifiuti, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

Art. 46 – Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti.

1. In caso di precipitazione nevosa è compito del Comune provvedere allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale nelle zone e strade comunali.

2. È consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.

3. Tuttavia, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere alla rimozione della neve dagli accessi e dai marciapiedi corrispondenti. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

TITOLO VI -CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 47 – Controlli

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni del presente Regolamento sono esercitate in via principale dalla Polizia Municipale, nonché [gli ispettori ambientali designati con decreto del Sindaco](#), in via speciale e limitatamente al proprio ambito di competenza, dagli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

2. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza:

a. Per le attività volte al controllo e all'accertamento dell'utilizzo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali o sostanze pericolose, il settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza per mezzo di telecamere mobili e,

previa intesa con la Polizia Municipale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di apposita istruttoria;

b. Per monitorare il rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per i servizi di smaltimento rifiuti e della disciplina di dettaglio definita con atti successivi, concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, la Giunta individua i luoghi da sottoporre a controllo per mezzo di telecamere fisse.

3. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità e proporzionalità, nel rispetto del provvedimento del garante Privacy in materia di videosorveglianza e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza e sul trattamento dei dati di interesse della Polizia Municipale, approvato con deliberazione n.9 del 27.02.2019 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Municipale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 48 – Violazione delle norme regolamentari.-Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o di altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'art.7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza del presente regolamento sono sanzionate nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7-bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

3. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta all'interno del limite minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso art.16.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 262 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni (Norme in materia ambientale), l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del presente regolamento è di competenza del Comune cui spettano i relativi proventi.

5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di danni subiti.

6. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla contestazione delle violazioni, gli agenti della Polizia Municipale, [gli Ispettori Ambientali designati con decreto del Sindaco ed](#) il personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A.T. [nei casi in cui vi siano aspetti di loro competenza.](#)

Art. 49 – Sanzioni

1.fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 689/1981 e dal D.Lgs. n. 267/2000 in materia di applicazione delle sanzioni amministrative e dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006, ogni violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie relative alla violazione dei seguenti articoli:

- [Art. 10](#) – mancato rispetto dei criteri di differenziazione, sanzione: da € 50,00 ad € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00;
- [Art. 10, c. 3](#) – Immissione di rifiuti provenienti da altri Comuni del circuito dei rifiuti urbani, sanzione: da € 200,00 ad € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 166,67;
- [Art. 19](#) – mancato rispetto del calendario di ritiro o mal conferimento dei cassonetti di prossimità, sanzione:

- da € 50,00 ad € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00;
- **Art. 18** – deposito o dispersione di rifiuti al di fuori dei contenitori od alla base degli stessi, sanzione:
da € 50,00 ad € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00;
- **Art. 20** – mancata ripresa del sacco non ritirato dal gestore e mal conferimento nei bidoni di prossimità, sanzione:
da € 50,00 ad € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00;
- **Art. 34** – spostamento, manomissione, danneggiamento di contenitori portarifiuti, bidoni e cassonetti, sanzione:
da € 50,00 ad € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00. Salvo il fatto costituisca reato ai sensi dell'art. 635 C.P.;
- **Art. 34, c. 5** – deposito di rifiuti domestici nei cestini stradali, sanzione:
da € 50,00 ad € 500,00. Pagamento in misura ridotta € 100,00;

il Servizio Polizia Municipale, nonché gli ispettori ambientali designati con decreto del Sindaco, potranno procedere all'accertamento sul mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento e sull'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale anche attraverso l'uso e l'ausilio di dispositivi elettronici di videocontrollo, nel rispetto delle norme previste per la tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 50 – Osservanza ed altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene-sanità, di polizia urbana, sui tributi locali nonché la normativa regionale e nazionale inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 5150 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.

Art. 5251 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO n. 1

Articolo 183 (Definizioni)

(del D.Lgs. n. 152/2006)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- ((b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
- b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.)) ((137))

((b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonchè delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;))

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonchè gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

((d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;))

((d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;))

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

((g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;))

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

((n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammenti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;))

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

((t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri

mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;))

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

((u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;))

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

((bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;))

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

((ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;))

ff) "digestato ((da rifiuti))": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;

qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

((qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.))